

Prot. n. 0008623

AUTORIZZAZIONE N. 15/2016

Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
Rilascio del 23.08.2016 - VALIDA FINO al 31.12.2018
(articolo 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

FOTO

Visto l'articolo 188 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Visto l'articolo 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Visti gli articoli 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Visto l'articolo 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con l. 4 aprile 2012, n. 35.

Visto il d.lgs. 30 luglio 2012, n. 151.

Preso atto della documentazione presentata in allegato all'istanza di rilascio dell'autorizzazione, protocollata al n. 0008518 del 18.08.2016;

Considerato che con la predetta documentazione sono risultate certificate le condizioni richieste dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 per il rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, previsti dallo stesso articolo.

RILASCIA

la presente autorizzazione **TEMPORANEA** e il relativo contrassegno per consentire e agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, con i benefici, alle condizioni e nei limiti che seguono.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale.

Il contrassegno di parcheggio per disabili deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla corretta esposizione del contrassegno di parcheggio per disabili, in modo da consentire il controllo della regolarità della stessa da parte degli agenti e ufficiali di polizia stradale e di ogni altro soggetto preposto all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. In caso di omessa esposizione del contrassegno, ovvero di esposizione del medesimo in maniera tale da non consentire il controllo della validità dello stesso, si applicano le sanzioni che sono applicabili ai veicoli non al servizio delle persone detentrici dell'autorizzazione e del relativo contrassegno.

L'autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno sui veicoli al servizio delle persone che ne sono titolari consentono l'utilizzo delle strutture atte ad agevolare la mobilità delle persone disabili.

L'autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno consentono la circolazione e la sosta nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o

divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

L'autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno consentono la sosta gratuita nelle aree in cui diversamente sarebbe soggetta al pagamento di un corrispettivo, quando gli spazi destinati ai titolari dei medesimi risultino occupati (se così disposto dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di attuazione del codice della strada)

L'autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno consentono la circolazione e la sosta nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, salvo espresso divieto. Per le strade e le corsie riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione è consentita ai veicoli al servizio delle persone detentrici della presente autorizzazione, quando espongono correttamente il relativo contrassegno.

L'autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno non derogano ai divieti imposti dalle norme di comportamento (es. sosta sul marciapiede, in prossimità o corrispondenza delle intersezioni, etc.) o ai divieti che, pur imposti con provvedimento dell'ente proprietario della strada, presuppongono un intralcio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (es. sosta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o ciclabili o delle isole di traffico, sosta negli spazi di fermata o capolinea dei mezzi pubblici di trasporto di persone, ovvero negli spazi riservati ai veicoli di polizia, etc.)

Il titolare della presente autorizzazione e del relativo contrassegno dà atto di essere a conoscenza delle condizioni e dei limiti suddetti.

La presente autorizzazione e il relativo contrassegno **sono validi fino al 31.12.2018** dalla data di rilascio e devono essere rinnovati presentando il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, se la presente autorizzazione è permanente, o presentando il certificato dell'ufficio medico legale dell'Unità Sanitaria Locale competente, se la presente autorizzazione è temporanea.

All'atto del rinnovo devono essere restituiti i documenti rinnovati, ovvero deve essere prodotta una denuncia di furto o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa lo smarrimento o la distruzione del/dei documento/i di cui si chiede il rinnovo. Nel caso di ritrovamento, il documento rinnovato deve essere riconsegnato all'ufficio che ha provveduto al rinnovo e comunque non ha alcuna validità.

Nove, 23.08.2016

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/SOCIALE
Lauriana Bordignon

In data _____ viene ritirata la presente autorizzazione e il relativo contrassegno.

Il Titolare o suo genitore/tutore
